

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 13/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE IL RISCHIO DI BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-TER, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente il rischio di base ai fini del calcolo del requisito patrimoniale con la formula standard. Con tale Regolamento si intende dare attuazione nazionale alle Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il rischio di base, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro) pubblicate in italiano all'inizio del mese di Febbraio 2015.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 31 agosto 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: SCR_BR@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 23 luglio 2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE IL RISCHIO DI BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-TER COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo Solvency II.

Il quadro normativo *Solvency II* è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, per il cui recepimento è stato emanato il decreto legislativo n. 74 del 12 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, con il quale è stato modificato ed integrato il d. lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”);
- gli Atti delegati (Regolamento 35/2015) che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo;
- i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda requisiti qualitativi e regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, corporate *governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato).

Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. La pubblicazione è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un'ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi *draft* sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli *stakeholders* e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale.

La procedura di *comply or explain* associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (*comply*) o “intende conformarsi” (*intend to comply*) alle linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità” (*explain*). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

Per le Linee guida relative ai requisiti di 1° pilastro la procedura si è conclusa il 1° aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di “*intend to comply*” con le linee guida in argomento.

Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato il 6 luglio 2015 e a breve sarà tradotto da EIOPA nelle lingue nazionali.

Il recepimento delle Linee guida avverrà mediante l'utilizzo di diversi strumenti, quali l'aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all'IVASS, l'adeguamento o l'emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l'emanazione di nuovi Regolamenti.

2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS sul rischio di base.

Le Linee guida EIOPA sul rischio di base intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- Dall' articolo 101 (5) della direttiva (recepito dall' art. 45-ter, comma 6 del Codice);
- dagli articoli 86, 179, comma 3, e 210 degli Atti delegati;

Sulla base di tale impianto normativo, nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese potranno tenere conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio, purché i rischi da esse derivanti siano adeguatamente presi in considerazione nell'ambito del requisito patrimoniale. In particolare, le imprese dovranno valutare se le tecniche di attenuazione del rischio utilizzate generino un livello significativo di rischio di base capace di comprometterne l'efficacia e tenere in considerazione tale eventualità nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. In caso contrario, la tecnica di attenuazione non dovrà essere riconosciuta ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. Per il caso specifico del rischio di base significativo generato da un disallineamento di valuta tra il rischio di sottoscrizione e la tecnica di attenuazione del rischio, è prevista negli Atti delegati una apposita metodologia di calcolo che consente di riflettere tale rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA forniscono criteri atti a supportare le imprese nell'identificazione dei casi in cui il rischio di base generato dalle tecniche di attenuazione debba essere considerato significativo ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard, con riferimento sia alle tecniche di attenuazione del rischio finanziarie sia a quelle che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo.

Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report*), sono corredate da indicazioni esplicative (cd *explanatory text*) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il **Titolo II - Rischio di base** contiene una serie di disposizioni cui le imprese dovranno attenersi ai fini di identificare i casi in cui il rischio di base generato dalle tecniche di attenuazione debba essere considerato significativo. Vengono elencati i principali aspetti da considerare ai fini della valutazione dei rischi generati dalle tecniche di attenuazione dei rischi, con riferimento sia alle tecniche finanziarie sia alle tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo.

L'art. 4, che recepisce la linea guida 1, prevede dei criteri generali, applicabili a tutte le tipologie di tecniche di attenuazione del rischio, che le imprese dovranno prendere a riferimento per poter valutare la significatività del rischio di base introdotto dalla tecnica utilizzata. Nello specifico, le imprese dovranno confrontare l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio con l'esposizione al rischio dell'impresa che detta tecnica intende coprire, valutare se siano sufficientemente simili in natura e se presentino variazioni di valore simili anche in scenari di rischio. E' riconosciuta la possibilità di effettuare una suddivisione dei rischi in gruppi omogenei, al fine di operare le valutazioni di cui sopra.

L'art. 5, che recepisce la linea guida 2, prevede criteri specifici da prendere a riferimento ai fini della valutazione della significatività del rischio di base relativamente alle tecniche finanziarie di attenuazione del rischio. Si dettagliano i criteri di valutazione di cui al precedente art. 4, disponendo che il confronto tra l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire debba tener conto delle condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio, delle regole dei mercati in cui esso è quotato, dell'andamento delle esposizioni in seguito all'applicazione dei pertinenti moduli di rischio della formula standard, del grado di simmetria nonché di eventuali dipendenze non lineari tra le esposizioni. Le imprese potranno considerare che la tecnica di attenuazione finanziaria non generi un rischio di base significativo qualora le valutazioni sopra descritte forniscano evidenze sufficienti a dimostrare che le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio riflettano le variazioni significative dell'esposizione al rischio dell'impresa che detta tecnica intende coprire.

Il regolamento prevede inoltre che, nel caso di utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio che prevedano un limite massimo di protezione, le imprese dovranno tener conto di tale circostanza nel valutare la significatività del rischio di base.

L'art. 6, che recepisce la linea guida 3, prevede criteri specifici da prendere a riferimento ai fini della valutazione della significatività del rischio di base associato a tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo. Si dispone che le imprese tengano in considerazione eventuali differenze nell'andamento delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione coperti che possano derivare da differenze in termini e condizioni contrattuali. Tale valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio. L'art. 6 prevede inoltre che il rischio di base derivante dal disallineamento di valuta tra l'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa debba essere sempre considerato significativo, tranne nei casi specifici in cui il cambio tra le due valute sia fisso o le valute siano ancorate tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto.

In analogia a quanto previsto al precedente art. 5 per le tecniche finanziarie di attenuazione del rischio, anche nel caso di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo che prevedono un limite massimo di protezione, le imprese dovranno tener conto di tale circostanza nel valutare la significatività del rischio di base.

Il **Titolo III – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 7).

---°°°---

Valutazione d'impatto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013.

Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea e vista l'urgenza di completare il quadro normativo applicabile ai casi di specie, per la pubblica consultazione nazionale si fissa come termine di scadenza per commenti il 31 agosto 2015.

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.

REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE IL RISCHIO DI BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-TER, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare gli articoli 45-bis, 45-ter, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, gli articoli 86, 179 comma 3, e articoli da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il rischio di base nella formula standard;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II RISCHIO DI BASE

- Art. 4 (Significatività del rischio di base)
- Art. 5 (Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio)
- Art. 6 (Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo)

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:

- a) “Atti delegati” il Regolamento delegato 35/2015 della Commissione;
- b) “Codice” il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
- c) “*Pay-out*” pagamento economico riferito all’applicazione di una simulazione finanziaria;
- d) “SCR” il requisito patrimoniale di solvibilità.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

TITOLO II
RISCHIO DI BASE

Art. 4
(Significatività del rischio di base)

1. In applicazione dell’articolo 45-ter, comma 6 del Codice e dell’articolo 210, paragrafo 2 degli Atti delegati, l’impresa nel calcolo del SCR può tenere conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio purché esse non determinino un livello significativo di rischio di base o la creazione di altri rischi, a meno che tale eventualità sia presa in considerazione nel calcolo del SCR. Ai fini dell’applicazione della formula standard, la condizione che la tecnica di attenuazione del rischio non determini un rischio di base significativo è considerata soddisfatta quando:
 - a) l’esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione è sufficientemente simile all’esposizione al rischio dell’impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
 - b) le variazioni di valore dell’esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione riflettono strettamente le variazioni di valore dell’esposizione al rischio dell’impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire in una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, che includano anche gli scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all’ articolo 45-ter, comma 3 del Codice.
2. Per valutare la significatività del rischio di base, l’impresa suddivide in gruppi omogenei gli elementi che generano esposizioni a rischi sui quali voglia adottare tecniche di attenuazione del rischio e opera le valutazioni di cui al comma 1 in relazione a ciascun gruppo.

Art. 5
(Utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio)

1. L’impresa che calcola il requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all’articolo 212 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base:
 - a) non tiene conto degli effetti di altri elementi, presenti nel proprio bilancio suscettibili di incidere su detto rischio di base, a meno che non ci sia una

- connessione continua e coerente tra tali elementi e l'esposizione al rischio oggetto di attenuazione;
- b) opera la valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente regolamento, avendo presente la tipologia e le condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio e le regole che governano i mercati in cui lo strumento è quotato o dai quali sono desumibili i dati che ne consentano la valutazione;
 - c) opera la valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del presente regolamento, includendo tutti gli scenari considerati nei pertinenti moduli o sottomoduli della formula standard, tenendo almeno conto de:
 - 1) il grado di simmetria tra l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire;
 - 2) eventuali dipendenze non lineari tra le due esposizioni di cui al punto 1);
 - 3) eventuali asimmetrie rilevanti negli andamenti delle esposizioni di cui al punto i. in corrispondenza dei sottomoduli di rischio che prevedono l'applicazione di stress sia al rialzo che al ribasso;
 - 4) i livelli di diversificazione di ciascuna rispettiva esposizione di cui al punto 1);
 - 5) la eventuale presenza di rischi rilevanti non presi in considerazione esplicitamente nella formula standard;
 - 6) la serie completa della stima dei *pay-out* che si ottengono applicando la tecnica di attenuazione del rischio nei diversi scenari.
2. La tecnica finanziaria di attenuazione del rischio genera un rischio di base significativo quando la valutazione di cui al comma 1 non fornisce all'impresa evidenze sufficienti a dimostrare che le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio riflettano tutte le variazioni significative del valore dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.
3. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica finanziaria di attenuazione del rischio specificano un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione dell'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica finanziaria di attenuazione del rischio.

Art. 6

(Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo)

1. L'impresa che calcola il requisito patrimoniale tramite la formula standard e utilizza le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 211 degli Atti delegati, nel valutare la significatività del rischio di base, identifica, in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio, le eventuali differenze negli andamenti delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione di rischi a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione a cui si riferiscono, derivanti da differenze in termini e condizioni.
2. L'impresa considera significativo il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta che si genera quando l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio di cui all'articolo 211 degli Atti delegati è denominata in una

valuta diversa da quella dell'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, non è considerato significativo il disallineamento fra due valute nei casi in cui:
 - a) le valute sono ancorate tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto; oppure
 - b) il cambio tra le due valute è fisso e specificato nell'accordo di riassicurazione o di cessione di rischi a società veicolo.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'impresa utilizza la tecnica di attenuazione del rischio in questione nel calcolo del SCR tramite la formula standard solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 86 degli Atti delegati.
5. Nei casi in cui i termini e le condizioni di una tecnica di attenuazione del rischio che utilizza contratti di riassicurazione o società veicolo specifichino un limite alla massima protezione in caso di perdita definito in proporzione all'effettiva esposizione al rischio iniziale, l'impresa effettua la valutazione di significatività di cui al comma 1 solo per la parte di esposizione effettivamente coperta con la tecnica di attenuazione del rischio in oggetto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.